

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/01/2019

FATTO

Il ricorrente dichiara, in due differenti ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, di aver stipulato con l'intermediario convenuto, due contratti di finanziamento personali rimborsabili mediante cessione del quinto della retribuzione mensile. Il primo contratto, identificato con il numero **761 e stipulato in data 29.01.2014, è stato estinto alla 50^a rata. In relazione a tale finanziamento, il ricorrente chiede il rimborso di € 1.918,93, somma da maggiorare degli interessi legali. La cifra richiesta è determinata dividendo l'insieme totale delle commissioni applicate al contratto, escluse le spese di istruttoria, per il numero delle rate originarie (120). Il risultato, pari ad una quota ideale mensile relativa alle commissioni, viene poi moltiplicato per il numero delle rate non corrisposte a causa dell'estinzione, pari a 70. La somma risultante viene poi stornata della cifra rimborsata in sede di conteggio estintivo, giungendo così alla richiesta sopra riportata. Anche il secondo contratto, identificato con il numero **796 e stipulato in data 12.06.2014, è stato estinto alla 50^a rata. Il ricorrente, in questo caso, chiede il rimborso di € 2.258,17, somma da maggiorare degli interessi legali. La cifra richiesta è determinata con la medesima operazione matematica rappresentata in relazione al primo contratto. Per entrambi i ricorsi viene richiesta la liquidazione delle spese di lite.

Costituitasi parte resistente si oppone alle pretese del cliente, rilevando in riferimento ad entrambi i contratti di aver agito in conformità a quanto previsto negli stessi, nei quali si specifica quali sono i costi *recurring*, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. Pertanto, ha provveduto a rimborsare al cliente, in sede di conteggio estintivo:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione al contratto numero **761

- l'importo di € 273,98 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di gestione;

In relazione al contratto numero **796

- l'importo di € 271,38 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di gestione.

Per le medesime voci di costo, l'intermediario ha offerto nelle fasi di reclamo per il contratto nr. **761 € 168,54 ed per il contratto nr. **796 € 166,85 a integrazione di quanto già riconosciuto in conteggio estintivo.

In rapporto ad entrambi i ricorsi, la banca convenuta eccepisce la natura *up front* delle "commissioni di accensione", in quanto inerenti ad attività che si concludono nel momento di stipula del finanziamento, con mansioni ben definite e esplicitamente non collegate alla durata del finanziamento.

L'intermediario, inoltre, eccepisce che la voce di costo relativa alle provvigioni dovute all'Agente è collegata ad attività che si instaurano ed esauriscono in una fase prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento. Da tale evidenza deriva la natura *up front* della clausola in questione, quindi non retrocedibile per nessuno dei due contratti.

La società eccepisce che nulla è dovuto in relazione alle spese legali in quanto un corretto utilizzo dei contatti diretti che il ricorrente aveva con l'intermediario stesso avrebbe potuto prevenire il sorgere della controversia: ciò in quanto, secondo l'intermediario convenuto, nulla è dovuto in più al cliente rispetto alle cifre già offerte nelle risposte ai reclami.

L'intermediario, quindi, chiede il rigetto delle pretese del ricorrente, limitando il rimborso alle cifre già rese disponibili.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi. Come segnalato dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 85/14) "la presenza di elementi oggettivi di connessione tra più cause fa ritenere opportuno, per intuibili esigenze di economia processuale e di coordinamento, che esse possano essere congiuntamente trattate e decise nell'ambito di un unico processo". Il codice di rito, facendosi carico di questa esigenza, prevede che le cause connesse possano essere riunite, non solo quando appartengono alla competenza di uno stesso giudice (art. 274 c.p.c.), ma anche quando appartengono alla competenza di giudici diversi (artt. 31-36; 40 c.p.c.), salvo che l'attribuzione originaria di competenza in relazione ad esse sia inderogabilmente stabilita dal legislatore (art. 6 c.p.c.). Tali norme e principi, da lungo tempo consolidati nella disciplina del processo civile, riflettono esigenze di carattere generale e sono da ritenersi pertanto applicabili anche al presente procedimento, come si è già precisato in relazione ad altre disposizioni del codice di rito (ABF, 45/10; 93/10; 2944/13; Coll. coord. 3962/12).

La connessione dei due ricorsi è evidente, essendo le rispettive richieste avanzate nei confronti del medesimo intermediario ed hanno lo stesso oggetto, ovvero la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di due finanziamenti. Non vi è dubbio, quindi, che ricorrano i presupposti per la riunione dei ricorsi tra le medesime parti.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

Va precisa che per entrambi i contratti di finanziamento la polizza assicurativa, stipulata a tutela del finanziamento è stata pagata dall'intermediario e non dal ricorrente

L'estinzione anticipata del finanziamento numero **761 è avvenuta sulla base del conteggio estintivo datato 10.04.2018, in corrispondenza della 50^a rata. Vanno riconosciute al ricorrente le seguenti voci: a) commissione accensione € 1.134,35; b) commissione gestione € 168,54.

L'estinzione anticipata del finanziamento numero **796 è avvenuta sulla base del conteggio estintivo datato 08.08.2018, in corrispondenza della 50^a rata. Vanno riconosciute al ricorrente le seguenti voci: a) commissione accensione € 1.133,72; b) commissione gestione € 166,85.

Va, pertanto, riconosciuta al ricorrente la complessiva somma di € 2.603,46 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.603,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO